

COMUNE DI GHEMME

PROVINCIA DI NOVARA

Ordinanza n. 6 del 03.04. 2015

Prot. n. 3351

Rif. n. _____

Ordinanza sindacale contingibile e urgente ex artt. 50, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.


267

*Adozione di misure contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica in relazione all'area
adiacente la discarica di Ghemme*

IL SINDACO

PREMESSO

- che in data 19.07.2010 si è riunita, presso la Sede del Settore Ambiente Ecologia Energia della Provincia di Novara la Conferenza di Servizi convocata - ai sensi dell'art. 14 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - per l'analisi della pratica "*Area adiacente discarica di Ghemme*";
- che in tale sede è stata approvato il documento "*Applicazione della procedura di analisi di rischio sanitario ambientale al sito aree adiacenti la discarica di Ghemme (Cod. Prov. 83 – Cod. Reg. 1431)*" redatto - ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - nell'ambito dell'incarico professionale conferito dalla Provincia di Novara;
- che la Procedura di Analisi di Rischio sanitario- ambientale ha evidenziato un possibile rischio cancerogeno non accettabile per l'uomo da eventuale inalazione *outdoor* di vapori di Cloruro di Vinile Monomero (CVM) della falda, riferibile agli scenari ad uso ricreativo, industriale e commerciale;
- che l'A.S.L. di Novara - alla luce della suddetta Procedura di Analisi del Rischio Sanitario Ambientale - ha invitato i Comuni interessati ad emettere provvedimento di interdizione all'accesso del pubblico all'area, considerata sito contaminato, in attesa dello svolgimento delle campagne di monitoraggio contenute nelle conclusioni del documento di Analisi di Rischio;
- che in data 14.09.2010 si è tenuto, presso gli Uffici del Settore Ambiente Ecologia Energia della Provincia di Novara, tavolo tecnico in relazione alla analisi di rischio sanitario ambientale connesso al sito "*Aree adiacenti la discarica di Ghemme*";



- che in tale sede gli Enti competenti hanno evidenziato la necessità di effettuare ulteriori monitoraggi finalizzati a verificare la presenza di eventuali inquinanti in atmosfera.
- che in data 18.11.2010 si è tenuto, presso gli Uffici del Settore Ambiente Ecologia Energia della Provincia di Novara, ulteriore incontro tecnico tra gli Enti competenti;
- che in tale sede sono state demandate a successiva riunione tecnica le valutazioni in merito agli eventuali accorgimenti da adottare a tutela della salute della popolazione, in relazione alla fruizione delle aree per le quali l'analisi di rischio ha evidenziato un potenziale pericolo;
- che in data 16.12.2010 si è riunita, presso la Sede del Settore Ambiente Ecologia Energia della Provincia di Novara la Conferenza di Servizi convocata - ai sensi della L.R. 40/1998 - avente ad oggetto *"Valutazione di impatto ambientale. Consorzio Gestione Rifiuti medio Novarese. Modifica modalità di chiusura della discarica di Ghemme mediante utilizzo rifiuti"*;
- che in data 13.12.2010 si è riunita, presso la sede del Settore Ambiente Ecologia Energia della provincia di Novara, la Conferenza di Servizi - convocata, ai sensi della L.R. 40/1988 - relativamente al progetto di *"Modifica modalità chiusura della discarica di Ghemme mediante utilizzo rifiuti"*;
- che in tale sede è stata rimarcata la necessità, in merito alla presenza del Cloruro di Vinile stimata dalla Analisi di Rischio, di supportare i rilievi tecnici ivi contenuti mediante riscontri analitici;
- che in data 20.04.2011 il Comune di Ghemme ha inviato a tutti gli Enti competenti *"presenza di cloruro di vinile monomero. Richiesta di un'ordinanza per l'inibizione all'accesso all'area. Nota di richiesta dati per la redazione dell'ordinanza. Sollecito"* ;
- che in tale nota è stata ribadita l'urgenza e l'indispensabilità di alcuni controlli ambientali al fine di rilevare l'eventuale presenza dell'inquinante temuto, oltre che nella falda, anche nell'aria del territorio della ed intorno alla discarica;
- che in data 01.06.2011 è pervenuta a questa Amministrazione la nota A.S.L. Novara del 30.05.2011, n. prot. 20099, avente ad oggetto la *"Presenza di cloruro di vinile monomero. Richiesta di ordinanza per inibizione dell'accesso all'area. Risposta alla nota del Comune di Ghemme prot. N. 3932 del 20.04.2011"*, nonché il parere di ARPA Piemonte SC Epidemiologia e Salute Ambientale *"Valutazione delle problematiche connesse"*

...evidenziato la necessità di effettuare ulteriori valutazioni in presenza di eventuali inquinanti in atmosfera.

Provincia di Novara, ulteriore incontro tecnico tra gli Enti competenti;

che in tale sede sono state demandate a successiva riunione tecnica le valutazioni in merito agli eventuali accorgimenti da adottare a tutela della salute della popolazione, in relazione alla fruizione delle aree per le quali l'analisi di rischio ha evidenziato un potenziale pericolo;

che in data 16.12.2010 si è riunita, presso la Sede del Settore Ambiente Ecologia Energia della Provincia di Novara la Conferenza di Servizi convocata - ai sensi della L.R. 40/1998 - avente ad oggetto "Valutazione di impatto ambientale. Consorzio Gestione Rifiuti medio Novarese. Modifica modalità di chiusura della discarica di Ghemme mediante utilizzo rifiuti";

che in data 13.12.2010 si è riunita, presso la sede del Settore Ambiente Ecologia Energia della provincia di Novara, la Conferenza di Servizi - convocata, ai sensi della L.R. 40/1988 - relativamente al progetto di "Modifica modalità chiusura della discarica di Ghemme mediante utilizzo rifiuti";

che in tale sede è stata rimarcata la necessità, in merito alla presenza del Cloruro di Vinile stimata dalla Analisi di Rischio, di supportare i rilievi tecnici ivi contenuti mediante riscontri analitici;

che in data 20.04.2011 il Comune di Ghemme ha inviato a tutti gli Enti competenti "presenza di cloruro di vinile monomero. Richiesta di un'ordinanza per l'inibizione all'accesso all'area. Nota di richiesta dati per la redazione dell'ordinanza. Sollecito";

che in tale nota è stata ribadita l'urgenza e l'indispensabilità di alcuni controlli ambientali al fine di rilevare l'eventuale presenza dell'inquinante temuto, oltre che nella falda, anche nell'aria del territorio della ed intorno alla discarica;

che in data 01.06.2011 è pervenuta a questa Amministrazione la nota A.S.L. Novara del 15.2011, n. prot. 20099, avente ad oggetto la "Presenza di cloruro di vinile monomero. Richiesta di ordinanza per inibizione dell'accesso all'area. Risposta alla nota del Comune di Novara del 20.04.2011", nonché il parere di ARPA Piemonte SC N. 3932 del 20.04.2011, e la nota del Settore Ambiente Ecologia e Salute Ambientale "Valutazione delle problematiche connesse

all'inquinamento ambientale ed effetti sulla salute nelle aree adiacenti la discarica di Ghemme (NO)";


- che in tali atti consultivi è stata confermata, visti i risultati dell'Analisi di Rischio e data la rilevanza del CVM sia dal punto di vista tossicologico, sia per gli effetti cancerogeni associati, l'opportunità di adottare tutte le strategie per tutelare la salute pubblica limitando la possibilità di esposizione con provvedimenti restrittivi e limitativi dell'uso del suolo anche a fini ricreativi.
- Che in data 02/02/2013 si è svolto il Tavolo Tecnico e che dal Verbale prot n°26627 del 15/02/2013 l'ASL indicava come di seguito "che deve essere mantenuta nel rispetto dell'esigenza di salvaguardare la salute pubblica, altre valutazioni saranno effettuate sulla base di risultati analitici futuri.
- che in data 07.06.2012 la Provincia di Novara ha rilasciato l'Autorizzazione integrata ambientale con Determinazione Dirigenziale n 1686/2012 per il Progetto di variante degli interventi di chiusura della discarica di Ghemme, località ex fornace Solaria in comune di Ghemme al Consorzio Medio Novarese;
- che in data 27.11.2013 con Determinazione Dirigenziale n 3258 veniva modificata l'AIA n 1686/2012 nel cronoprogramma dei lavori e delle attività;
- Che dal Verbale del Tavolo Tecnico svoltosi in data 09/10/2014 emerge quanto segue "La dott.sa Livraga relaziona in merito ai risultati delle campagne effettuate sia sull'aria e sull'acqua. Nella campagna di Giugno 2014 nel Pz21 per il Cloruro di Vinile Monomero (CVM) riferito alla matrice aeriforme è stato superato il limite di rilevabilità" e "Il Dott. Esposito dell'ASL conferma la propria posizione chiarendo la necessità a scopo cautelativo di riemettere idonea ordinanza"

RICHIAMATA

- L'Ordinanza Sindacale con tingibile e urgente ex artt.50, comma 5 e 54, comma 4, DLgs 18 agosto 200 n°267 n° 13 12/12/2011 prot 121393

CONSIDERATO

- che il documento di "Analisi di rischio sanitario ambientale al sito aree adiacenti la discarica di Ghemme (Cod. Prov. 83 - Cod. Reg. 1431)" approvato nella Conferenza di Servizi del 19.07.2010, ha evidenziato un rischio cancerogeno non accettabile per l'uomo da eventuale inalazione outdoor di vapori di Cloruro di Vinile Monomero (CVM) della falda, riferibile agli scenari ad usi ricreativo e industriale/commerciale;




- che il documento "Monitoraggio aria - acque sotterranee Novembre 2011 - Agosto 2012" ns. prot 2906 del 14.03.2013 ha evidenziato la presenza del 1,4-diclorobenzene nella maggior parte dei piezometri indagati (con l'esclusione del punto di bianco P56 e del punto P44) in concentrazioni superiori ai valori di CSC imposti dalla normativa vigente e, in alcuni piezometri, anche in concentrazioni superiori ai valori di CSR per l'uso residenziale ed inoltre la presenza, in corrispondenza del piezometro P44, di cloruro di vinile in concentrazione superiore ai valori di CSR calcolati per l'uso residenziale
- che dal documento ARPA "Monitoraggio aria-acque sotterranee presso il sito "Aree adiacenti la discarica di Ghemme " Relazione Finale anno 2013" è emerso che nelle stazioni di monitoraggio aria ambiente P0, P1, P10, P21, P44, P48 e P56 per il benzene, nei mesi di marzo ed ottobre 2013, si hanno valori di concentrazione superiori alla Concentrazione Soglia al punto di Esposizione (CSE) per lo scenario ricreativo; nei punti di monitoraggio acque sotterranee P1 e P21 per il vinile cloruro si hanno valori di concentrazione superiore alla Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) per lo scenario ricreativo per i mesi di marzo, maggio, agosto ed ottobre 2013; nella stazione di monitoraggio aria ambiente P44R il benzene, nel solo mese di ottobre 2013, ha un valore di concentrazione superiore alla Concentrazione Soglia al punto di Esposizione (CSE)
- che il rischio cancerogeno individuale per lo scenario residenziale è risultato superiore alla soglia per le seguenti sostanze: cloruro di vinile (CVM), 1,1 -dicloroetilene, 1,2 - dicloroetano, tetracloroetilene, tricloroetilene, cloroformio, 1,2 -dicloropropano, 1,2,3 - tricloropropano;
- che anche il rischio cumulativo risulta superiore alla soglia di accettabilità;
- che il rischio cancerogeno individuale per lo scenario ricreativo e industriale/commerciale è risultato superiore alla soglia di accettabilità per il solo CVM;
- che il rischio ambientale e sanitario connesso all'inalazione dei vapori della falda è stato dimostrato per tutti gli scenari considerati;
- che l'esposizione per via inalatoria del CVM è associata a gravi effetti avversi alla salute. A livello respiratorio si è osservato, in studi di tossicità cronica, un aumento dell'incidenza di emorragie polmonari, polmoniti interstiziali ed emorragiche. A livello cardiovascolare, il CVM è associato allo sviluppo del "*Fenomeno di Raynaud*", splenomegalia, aumento della pressione portale, aumento della mortalità per patologie cardiovascolari e cerebrovascolari e casi di aritmia cardiaca. L'esposizione a CVM è associata specificatamente all'insorgenza dell'angiosarcoma del fegato e di mesoteliomi plurico-peritoneali, carcinoma epatocellulare, carcinoma colangiocellulare e altre neoplasie;

- che gli studi epidemiologici e tossicologici hanno portato a concludere che il CVM è cancerogeno per via inalatoria e per via orale. Esso è stato inserito dalla IARC (*International Agency for Research on Cancer*) in gruppo 1, come cancerogeno certo;
- che il meccanismo patogenetico del CVM, alla base degli effetti a livello epatico, è stato oggetto di studi approfonditi nella letteratura e, pertanto, risulta conosciuto;
- che il tetraclòoretilene e il tricloroetilene e l'1, 2, 3-tricloropropano sono classificati dalla IARC in classe 2° e in B2 dall'EPA (*Environmental Protection Agency*), come probabili cancerogeni;
- che dall'Analisi di Rischio emerge - oltre alla necessità di continuo monitoraggio delle sostanze volatili rispetto alle quali è stato evidenziato un rischio cancerogeno non accettabile - la raccomandazione di effettuare il monitoraggio delle acque sotterranee con particolare riferimento ai composti inseriti dalla IARC in gruppo (cancerogeno certo), gruppo 2° (possibile cancerogeno), gruppo 2B (probabile cancerogeno) oppure da EPA in gruppo A, B1, B2 e C;
- che l'Analisi di Rischio ha riportato la possibile sussistenza di un rischio di propagazione in falda oltre il perimetro del sito e che, pertanto, occorre valutare che il plume di contaminazione sia effettivamente stazionario mediante una serie storica di dati analitici sulle acque in falda;
- che si mostra necessario - in ottemperanza ai pareri espressi da A.S.L. di Novara e A.R.P.A. Piemonte SC Epidemiologia e Salute Ambientale - prevedere un piano di monitoraggio dell'area in studio al fine di tutelare la popolazione esposta ad un potenziale rischio per la salute;
- che occorre adottare tutte le strategie per tutelare la salute pubblica limitando la possibilità di esposizione con provvedimenti restrittivi e limitativi dell'uso del suolo anche ai fini ricreativi;
- che - in considerazione della rilevanza del CVM dal punto di vista tossicologico e dal punto di vista degli effetti cancerogeni ad esso associato - risulta necessaria l'applicazione del principio di precauzione per la gestione del rischio a cui la popolazione potrebbe essere esposta nei vari scenari considerati, in attesa di ulteriori dati di esposizione a tale sostanza;

RILEVATO

- che - ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale;



- che l'esercizio di detto potere è espressione di un'elevata discrezionalità tecnica diretta a soddisfare esigenze di pubblico interesse al fine di prevenire il verificarsi di gravi danni alla salute dei cittadini, tenuto conto dei valori espressi dall'art. 32 della Costituzione;
- che il potere di ordinanza può essere esercitato non solo per porre rimedio a danni già verificatisi in materia di sanità ed igiene, ma anche e soprattutto per prevenire tali danni;
- che nella fattispecie sussiste una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per la salute pubblica non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva;
- che tale pericolo rende indispensabile interventi immediati ed indilazionabili al fine di limitare le possibilità di esposizione attraverso provvedimenti restrittivi e limitativi dell'uso del suolo anche a fini ricreativi, in applicazione principio di precauzione per la gestione del rischio sanitario ed ambientale;
- che i suddetti provvedimenti risultano idonei ed adeguati a fronteggiare il grave pericolo per la salute pubblica, così come asseverato dai pareri tecnici resi da A.S.L. di Novara e da A.R.P.A. Regione Piemonte;
- che, ai fini dell'adozione del provvedimento contingibile ed urgente per ragioni di sanità pubblica, questa Amministrazione si avvale delle conclusioni tecniche di cui al documento *"Applicazione della procedura di analisi di rischio sanitario ambientale al sito aree adiacenti la discarica di Ghemme (Cod. Prov. 83 – Cod. Reg. 1431)* nonché dei pareri resi da A.S.L. di Novara e da A.R.P.A. Regione Piemonte, in attesa di adeguati e continui monitoraggi delle concentrazioni dei composti organici nell'aria e nelle acque sotterranee;
- che la procedura RBCA (Risk Based Correctiver Action) costituisce il criterio decisionale basato sull'analisi di rischio più noto a livello internazionale;
- che l'applicazione di detta procedura ha evidenziato un possibile rischio sanitario-ambientale connesso all'inalazione dei vapori della falda in tutti gli scenari di contaminazione considerati;
- che - ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 - l'amministrazione è esonerata dall'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento in presenza di ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento;
- che sussiste l'urgenza derivante dall'accertata situazione di necessità di prevenire i gravi pericoli che minacciano la salute della popolazione e dei lavoratori della discarica derivanti dalla esposizione alla sostanza cancerogena CMV;

E rilevato che:

potere di ordinanza può essere esercitato non solo per porre rimedio a danni già verificatisi in materia di sanità ed igiene, ma anche e soprattutto per prevenire tali danni;

- che nella fattispecie sussiste una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per la salute pubblica non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva;
- che tale pericolo rende indispensabile interventi immediati ed indilazionabili al fine di limitare le possibilità di esposizione attraverso provvedimenti restrittivi e limitativi dell'uso del suolo anche a fini ricreativi, in applicazione principio di precauzione per la gestione del rischio sanitario ed ambientale;
- che i suddetti provvedimenti risultano idonei ed adeguati a fronteggiare il grave pericolo per la salute pubblica, così come asseverato dai pareri tecnici resi da A.S.L. di Novara e da A.R.P.A. Regione Piemonte;
- che, ai fini dell'adozione del provvedimento contingibile ed urgente per ragioni di sanità pubblica, questa Amministrazione si avvale delle conclusioni tecniche di cui al documento "Applicazione della procedura di analisi di rischio sanitario ambientale al sito aree adiacenti la discarica di Ghemme (Cod. Prov. 83 - Cod. Reg. 1431) nonché dei pareri resi da A.S.L. di Novara e da A.R.P.A. Regione Piemonte, in attesa di adeguati e continui monitoraggi delle concentrazioni dei composti organici nell'aria e nelle acque sotterranee;
- che la procedura RBCA (Risk Based Correctiver Action) costituisce il criterio decisionale basato sull'analisi di rischio più noto a livello internazionale;
- che l'applicazione di detta procedura ha evidenziato un possibile rischio sanitario-ambientale connesso all'infiltrazione dei vapori della falda in tutti gli scenari di contaminazione considerati;
- che - ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 - l'amministrazione è esonerata dall'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento in presenza di ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento;
- che sussiste l'urgenza derivante dall'accertata situazione di necessità di prevenire i gravi pericoli che minacciano la salute della popolazione e dei lavoratori della discarica derivanti dalla esposizione alla sostanza cancerogena CMV;

- occorre proseguire con un piano di monitoraggio dell'area in studio al fine di tutelare la popolazione esposta ad un potenziale grave rischio per la salute e di verificare l'andamento nel tempo delle concertazioni degli inquinanti presenti nelle matrici ambientali indagate

- occorre adottare idonee misure contingibili ed urgenti per tutelare la salute pubblica limitando la possibilità di esposizione con provvedimenti restrittivi e limitativi dell'uso del suolo anche ai fini ricreativi.

Visti gli artt. 50 e 54 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l'art. 17 dello Statuto del Comune di Ghemme.


ORDINA

Il divieto di accesso al pubblico - ai fini produttivi, residenziale, ricreativo - dell'area adiacente la discarica di Ghemme (Cod. Reg. 1431; Cod. Prov. 183), come già individuata catastalmente nelle precedente Ordinanza n° 13 del 12.12.2011, prot. 12393, nell' **ALLEGATO "A", che fa parte integrante della presente ordinanza;**

Oltre alla strada Provinciale Ghemme-Cavaglio-Suno S.P. 22 e le Strade Comunali: Strada Vicinale Brughiera, Strada per Sizzano, Strada Vicinale Torrente Strego, Strada Vicinale Baraggia; per il periodo di mesi 24 mesi, nei quali saranno svolti i monitoraggi sulla qualità dell'aria, indispensabili per escludere o confermare il rischio per la salute pubblica derivante dall'esposizione di Cloruro di Vinile Monomero (CVM), così come emerso dal documento "Applicazione della procedura d'analisi di rischio sanitario ambientale al sito aree adiacenti la discarica di Ghemme" (Cod. Prov. 83 - Cod. Reg. 1431) e confermato da A.S.L. di Novara e da A.R.P.A. Regione Piemonte nei pareri pervenuti a questa Amministrazione in data 1.06.2011 n. prot. 5705.

- **La possibilità dell'accesso**, a predette aree per le attività silvo-agro-pastorali, industriali/commerciali, è consentita, fatta salva l'adozione da parte dei proprietari delle aree e degli addetti, di appositi presidi individuali di protezione individuati dalla apposita valutazione dei rischi da attività, per ogni singola proprietà e/o azienda operante in dette superfici, ponendo in carico di suddette aziende ogni responsabilità conseguente;

Data la rilevanza tossicologica dei contaminanti per i quali il rischio cancerogeno non risulta accettabile, dovranno essere effettuati adeguati e continui monitoraggi dei contaminanti volatili nell'area ambiente degli edifici privati che ricadono nel sito nonché il monitoraggio delle acque sotterranee in relazione ai composti inseriti dalla IARC in gruppo (cancerogeno certo) gruppo 2°



(possibile cancerogeno), gruppo 2B (probabile cancerogeno) oppure da EPA in gruppo A, B1, B2 e C.

I suddetti monitoraggi, qualora rendessero disponibili una serie di dati reali senza riscontro di concentrazioni di Cloruro di Vinile Monomero (CVM) significative, determineranno la cessazione dell'efficacia della presente ordinanza, successivamente alle valutazioni tecniche del Comune di Ghemme sulla riapertura degli spazi.

- **Di provvedere** a segnalare l'area interdetta mediante l'istallazione di idonea segnaletica.

DEMANDA

al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, al Corpo Forestale dello Stato e all'A.S.L. di Novara e all'A.R.P.A. di Novara di verificare l'esecuzione e l'osservanza del presente provvedimento, nei termini da esso previsti.

AVVERTE

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso, ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, nel caso in cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, oppure, in via alternativa Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, nel caso in cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge;

che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Area Tecnica 2 del Comune di Ghemme..

DISPONE

- 1) la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale nonché il deposito all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e nei principali uffici pubblici, oltre alla diffusione, in estratto, tramite manifesti affissi su tutto il territorio;
- 2) la notifica della presente all'A.S.L. di Novara, all'ARPA Dipartimento Provinciale e Regionale, alla Daneco S.p.A., alla Provincia di Novara, alla Regione Piemonte; al Consorzio Gestione Rifiuti

Medio Novarese, nonché l'invio agli Enti territorialmente competenti per le infrastrutture sovracomunali.

3) la comunicazione al gestore della discarica, ai fini dell'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi per i lavoratori addetti all'impianto;

La presente ordinanza è immediatamente efficace.

IL SINDACO

Temporelli Davide

